

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione denominata **Motoclub CASCO MATTO**

Oggi in data 10/01/2020, i Sig.ri

Marangoni Debora C.F: MRNDBR68P69D548L

Gallo Luigino C.F: GLLLGN60C28B563H

Ferrari Massimo C.F: FRRMSM67D06D548B

Albanati Romano C.F: LBNRMN67M23D548F

Bonetti Michele C.F: BNTMHL57T26D548B

Si sono riuniti in assemblea con la volontà di costituire un'associazione di volontariato senza scopo di lucro denominato **Motoclub CASCO MATTO**

Avente lo scopo di:

- Promuovere la solidarietà ed il volontariato
- -Aiutare le realtà associative del volontariato territoriale
- -Svolgere attività di supporto a favore delle fasce deboli della popolazione in ragione di problemi materiali, sociali e/o di salute
- Organizzare eventi a scopo benefico

CASCO MATTO è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'assemblea, detto statuto è reso parte integrante dei presenti atti

È stata stabilita la quota associativa per l'anno 2020 in €/euro 20,00 (venti), mentre per i sostenitori in €/euro 15.00 (quindici)

In deroga a quanto disposto dall'Art.9 dello statuto, sono stati nominati i componenti del Comitato Direttivo nelle persone dei Sig.ri:

Marangoni Debora, Presidente

Gallo Luigino, Vice Presidente

Ferrari Massimo, Tesoriere

Albanati Romano, Segretario

Bonetti Michele, consigliere

Albanati Romano
Bonetti Michele


Che hanno accettato l'incarico

Il Comitato Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Si richiede esenzione in base alla L.34/2002 trattandosi di Associazione di volontariato senza scopo di lucro.

IL PRESIDENTE

Dalaj



AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE


Registrazione N. 18 FEB. 2020

N. mod. 323
duecento / 00

200,00

GM
Fun. delega del Direttore Provinciale a.i.
Grazia Maria Previtera

STATUTO



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata **Motoclub CASCO MATTO** senza fini di lucro, con sede in Via F.Gandini,31- 44124 Ferrara (FE)
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 3) E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno della stessa Provincia. È data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta, a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:


- Promuovere la solidarietà e il volontariato;
- Aiutare le realtà associative del volontariato territoriale;
- Svolgere attività di supporto a favore delle fasce deboli della popolazione in ragione di problemi materiali, sociali o di salute;
- Organizzare eventi a scopo benefico

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: collaborare o sviluppare in proprio progetti di solidarietà e impegno sociale senza scopo di lucro. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ar



Risorse economiche



Si trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- f) entrate derivanti da attività di raccolta fondi a carattere occasionale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 10 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di socio si perde

per recesso, per mancato versamento della eventuale quota associativa e per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

L'Associato deve osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo e prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo **personale**, spontaneo e gratuito e i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione

Art. 7

La qualità di socio si perde

per recesso, per mancato versamento della eventuale quota associativa e per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari. Il socio, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Comitato direttivo
 - c) stabilisce l'entità dell'eventuale quota associativa annuale;
 - d) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - e) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, ne ravvisino l'opportunità.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute da:

Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice -Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche a mezzo posta elettronica o sms telefonico, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 9

Comitato direttivo

1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti, il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice -Presidente un Segretario e un tesoriere.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice -Presidente, il Segretario e tesoriere;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
- 2) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso l'organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Firme dei soci fondatori

